

ALLEGATO 4

MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI D'INVESTIMENTO ASSICURATIVI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente modulo, **prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione**. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-*quater* del Codice delle Assicurazioni Private).

SEZIONE I - Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'Istituto di Brokeraggio Assicurativo San Pietro Broker S.r.l. (di seguito I.B.S. S.r.l.) possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari (RUI) sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Identificazione dell'intermediario

Ragione sociale	ISTITUTO DI BROKERAGGIO ASS.VO SAN PIETRO BROKER S.R.L. (di seguito I.B.S. S.r.l.)
Sede legale e recapiti telefonici	Piazzale Gregorio VII, nr. 22 – 00165 Roma (RM); Telefono: 06.6374799; 06.6380534
Sede secondaria e recapiti telefonici	Via Martiri delle Fosse Ardeatine, nr. 9 – c/o Banca Popolare del Lazio, - 00049 Velletri (RM); Telefono: 06.96155425
N° Iscriz. RUI/Sez. B	B000169030
Data iscrizione R.U.I.	22/04/2007
E-mail	info@sanpietrobroker.it
PEC	sanpietrobroker@registerpec.it
Sito Internet	www.sanpietrobroker.it
Responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa e rappresentante legale	Dott. Alessandro Lucidi – Nr. iscrizione RUI/Sez. B: B000284158 .
D.P.O.(Data Protection Officer)	PRIMAE - S.R.L. a socio unico
E-mail DPO	dpo@sanpietrobroker.it
PEC DPO	dpo.ibs@registerpec.it
Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta	I.V.A.S.S. (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni)

Identificazione del collaboratore di I.B.S. S.r.l., addetto all'attività di distribuzione assicurativa anche all'esterno dei locali e iscritto al R.U.I., sez. E

Nome e Cognome	
N° Iscriz. RUI/Sez. E	E _____, CON IL RUOLO DI COLLABORATORE DELL'INTERMEDIARIO I.B.S. SRL, ISCRITTO NELLA SEZIONE "B", COME SOPRA IDENTIFICATO
Data iscrizione R.U.I.	—
Sede Legale	Piazzale Gregorio VII, nr. 22 – 00165 Roma (RM);
E-mail	@sanpietrobroker.it

SEZIONE II - Informazioni sul modello di distribuzione

- L'attività del broker **I.B.S. s.r.l.** viene svolta su incarico del cliente;
- Il contratto viene distribuito in collaborazione con il seguente altro intermediario ai sensi dell'art. 22 L. 221/2012 (collaborazione orizzontale): _____ Sezione __ Ruolo: Produttore/distributore

SEZIONE III - Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d'interesse

- a) Il broker **I.B.S. S.r.l.** non detiene partecipazioni dirette o indirette pari o superiori al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna impresa di assicurazione.
- b) Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società **I.B.S. S.r.l.**
- c) Al fine di garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'art.119 – bis, comma 7, del Codice delle Assicurazioni Private, precisiamo che: il broker **I.B.S. s.r.l.** appartiene al Gruppo Banca Popolare del Lazio quale socio unico, con sede legale in Velletri (RM), Via Martiri delle Fosse Ardeatine, nr. 9 – 00049 – C.F. e P.IVA: 15854861000, iscritta al R.U.I., sezione D, nr. D000051771.

SEZIONE IV - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Con riguardo al contratto proposto, il Broker **I.B.S. s.r.l.** dichiara che:

- a) fornisce consulenza obbligatoria e gratuita ai sensi dell'art. 121-*septies* del Codice delle Assicurazioni Private;
- b) fornisce una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti d'investimento assicurativi;
- c) propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale; L'elenco delle Imprese con cui ha o potrebbe avere rapporti d'affari è pubblicato sul sito internet dell'Intermediario: www.sanpietrobroker.it. Su richiesta del Contraente, l'intermediario è tenuto a consegnare/trasmettere l'elenco delle Imprese con cui ha o potrebbe avere rapporti d'affari.
- d) illustra, in forma chiara e comprensibile, le informazioni oggettive sul prodotto e le sue caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata; fatto salvo l'art. 68-ter, comma 6, del Regolamento n. 40/2018, l'informativa può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto di investimento assicurativo di cui al Regolamento (UE) n. 1286/2014 e del documento informativo precontrattuale aggiuntivo di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private (KID e DIP aggiuntivo del produttore);
- e) illustra le strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d'investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte; fatto salvo l'art. 68-ter, comma 6, del Regolamento n. 40/2018, l'informativa può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto di investimento assicurativo di cui al Regolamento (UE) n. 1286/2014 e del documento informativo precontrattuale aggiuntivo di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private (KID e DIP aggiuntivo del produttore);
- f) fornisce ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'art. 119 – bis, comma 7, del Codice delle Assicurazioni Private.

SEZIONE V - Informazioni sulle remunerazioni

Il compenso relativo all'attività svolta dal Broker **I.B.S. S.r.l.** per la distribuzione del contratto proposto è rappresentato da:

- a) Provvigione inclusa nel premio assicurativo.
- b) Onorario corrisposto dal cliente pari al 10% del premio lordo, con un minimo di euro 50.00.

SEZIONE VI - Informazioni sul pagamento dei premi

Con riferimento al pagamento dei premi il Broker **I.B.S. s.r.l.** dichiara che:

- a) I premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle Imprese di assicurazione, se regolati per il tramite del broker costituiscono **patrimonio autonomo e separato** dal patrimonio del broker stesso.
- b) Il premio può essere pagato con le seguenti modalità:
 - assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati al Broker

intermediario **I.B.S. s.r.l.**, espressamente in tale qualità;

- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario il Broker intermediario **I.B.S. s.r.l.**, espressamente in tale qualità;
 - Non è previsto il pagamento in contanti per le assicurazioni sulla vita.
- il Broker Intermediario **I.B.S. s.r.l.** è **autorizzato** all'incasso ai sensi dell'accordo sottoscritto o ratificato da ciascuna agenzia/impresa di assicurazione e che il pagamento dei premi effettuato all'intermediario o a un suo collaboratore ha effetto liberatorio ex art. 118 Codice delle Assicurazioni Private.

SEZIONE VII - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

Il broker **I.B.S. s.r.l.** informa:

- a) che l'attività di intermediazione esercitata è garantita da un **contratto di assicurazione della responsabilità civile** che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;
- b) che il contraente, l'assicurato o comunque l'avente diritto, tramite consegna a mano, via posta o mediante supporto informatico ha facoltà di proporre **reclamo** per **iscritto** al Broker al seguente indirizzo:

Sede legale: Piazzale Gregorio VII, nr. 11 – 00165 Roma (RM);

E-mail: reclami@sanpietrobroker.it PEC: sanpietrobroker@registerpec.it

Nel caso in cui non si ritenesse soddisfatto dall'esito del reclamo o, in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo, il contraente e/o l'assicurato può rivolgersi **all'Ivass – Servizio Vigilanza Intermediari – Via del Quirinale 21- 00187- Roma**, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario.

1. che il contraente ha la facoltà di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, o di ricorrere a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente;
2. che il contraente ha la possibilità di rivolgersi al **Fondo di Garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione**, istituito presso la Consap, Via Yser 14, 00198 Roma, telefono 06/85796538 E-mail: fondobrokers@consap.it per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività d'intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto.
3. che il contraente, per qualsivoglia richiesta, segnalazione o reclamo riguardante il trattamento dei dati personali (c.d. Privacy), ha la possibilità di rivolgersi al **D.P.O.** (Data Protection Officer) di I.B.S. S.r.l., utilizzando l'apposito indirizzo mail o PEC di seguito indicati: dpo@sanpietrobroker.it; dpo.ibs@registerpec.it.

SEZIONE VIII - Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

L'intermediario comunica che, nei casi in cui il prodotto assicurativo preveda la compilazione di una dichiarazione o di un questionario medico sullo stato di salute:

- a) è possibile esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'articolo 2 della Legge 7 dicembre 2023, nr. 193. Per i dettagli e le modalità di esercizio si rinvia al DIP aggiuntivo;
- b) le clausole contrattuali stipulate in contrasto con il diritto all'oblio oncologico sono nulle. La nullità opera soltanto a vantaggio del soggetto assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.